

Piano regionale delle bonifiche dei siti contaminati del Lazio

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 25 luglio 2022, n. 10555 - Anastasi, pres.; Caminiti, est. - Paguro S.r.l. (avv.ti Mancuso, Tedeschini) c. Regione Lazio (avv. Caprio) ed a.

Sanità pubblica - Discarica abusiva di materiali nocivi - Proprietario non responsabile - Presentazione di un progetto di bonifica e rinaturalizzazione a proprie spese del sito contaminato - Piano Regionale delle bonifiche dei siti contaminati del Lazio - Carenza di legittimazione attiva a proporre il ricorso e di interesse a ricorrere.

(*Omissis*)

FATTO

1. La società Paguro srl, proprietaria dal 13 giugno 2016 di un terreno in località La Cogna nel comune di Aprilia (LT), censito al NTC Foglio 115, Mappali 5, 6, 7,8, 10,12, 21, 1161, 1547, 1568, della superficie di ettari 14.16,80, utilizzato dai precedenti proprietari come cava di tufo e riempita abusivamente come discarica di materiali nocivi, riferisce di aver presentato in qualità di proprietario non responsabile un progetto di bonifica e rinaturalizzazione a proprie spese del sito contaminato avente un costo preventivato di 35 milioni di euro, senza alcun onere per la collettività e per l'erario, con progetto e relativo cronoprogramma in via di autorizzazione in conferenza di servizi presso la Regione Lazio.

L'inserimento del sito nel Piano Regionale delle Bonifiche dei Siti Contaminati del Lazio, già disposto nella D.C.R. del 10 luglio 2002 n. 112, è stato confermato con la D.C.R. del 18 gennaio 2012 n. 14 come "Sito LT008_D" ad "Altissima Priorità".

La Regione nella delibera n. 591 del 14 dicembre 2012 sull'adeguamento del Piano regionale delle bonifiche dei siti regionali contaminati aveva già confermato tale classificazione del sito ivi individuato come "Discarica Loc. La Cogna-Aprilia". Anche il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio – Del. Cons. Reg. 5 agosto 2020, n.4 ha classificato il sito "La Cogna" come discarica abusiva.

In seguito all'approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale con determina del Comune di Aprilia 5 marzo 2020, n. 18 sono state avviate le operazioni di caratterizzazione del sito alla presenza dell'Arpa Lazio, poi concluse in data 26 maggio 2020.

Successivamente la Regione ha adottato le Deliberazioni 28 maggio 2021, n. 313 nei confronti della Provincia di Latina e n. 314 nei confronti di Roma Capitale aventi lo stesso contenuto oltretutto ripetitivo nella sostanza dell'ordinanza contingibile e urgente n. Z00010 del 1°4.2021, emessa ai sensi dell'art. 191 del d. lgs. n. 152 del 2006 dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (ordine "allo scopo di garantire la stabilità del complessivo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti", al punto 4), "a Roma Capitale e ad AMA Spa, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di trasmettere un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento, trasferimento e smaltimento in cui ci si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti ai sensi dell'art. 182-bis del d.lgs. 152/2006", annullata con sentenza del TAR Lazio, Sez. I *quater* del 27 maggio 2021, n. 6274.

Espone la società che la Regione Lazio, richiamati i poteri sostitutivi ex art 19, commi 1 - 4, L.R. 6 agosto 1999, n. 14, sul rilievo di un'insussistente inadempienza, da parte della Provincia di Latina, ad attuare quanto stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2020, con la delibera n.313/2021 ha diffidato quest'ultima Provincia "*affinché provveda, entro sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, all'individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina, ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, fermo restando che, trascorso inutilmente il suddetto termine, si procederà all'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27*".

Secondo la società la suddetta Delibera regionale n.313/2021, nonostante il riferimento nella sentenza n. 6274/2021 unicamente alla Provincia di Roma, avrebbe fatto riferimento ad alcuni rilievi attinenti a discariche del tutto estranee (Roccasecca, Ecologia Viterbo Le Fornaci, Fosso Crepacuore) all'ATO della Provincia Latina, soltanto per invitare quest'ultima ad individuare in tale ambito alcuni siti idonei alla localizzazione e alla realizzazione di impianti di smaltimento, nonostante l'assenza di criticità in tale ambito, oltretutto neppure segnalate nella Delibera stessa.

La società dichiara di avere interesse ad impugnare la Delibera-diffida regionale nei confronti della Provincia di Latina, in quanto proprietaria di un sito ivi compreso e del relativo impianto in via di autorizzazione, dipendendo l'esito positivo della stessa dalle sorti del procedimento attivato dalla Regione Lazio.

Il sito, il progetto e tutti gli elaborati, infatti, sarebbero stati rispettivamente individuati, concepiti e redatti in conformità con la pianificazione provinciale vigente, recepita dal Piano regionale rifiuti del 2020, in coerenza con quegli atti di cui adesso, in maniera del tutto travisata e illogica, la Delibera regionale disconoscerebbe non solo l'efficacia, ma addirittura l'esistenza e sui quali, invece, la società avrebbe fatto legittimo affidamento.



L'impianto della società in via di autorizzazione sarebbe tra quelli destinati all'utilizzo nel ciclo dei rifiuti nell'ATO in questione (prestante servizio al momento, oltre ai Comuni pontini, anche i Comuni di Anzio e Nettuno della provincia di Roma e, in quanto limitrofo, anche di supporto all'ATO Roma laddove deficitario), e non potrebbe essere messo in discussione per effetto della predetta Delibera regionale che, di fatto, intenderebbe sovvertire le "regole del gioco" dopo l'inizio del procedimento autorizzatorio nei confronti della società Paguro srl.

1.1. Avverso la richiamata Deliberazione della G.R. Lazio 28 maggio 2021 n. 313 la società Paguro srl ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi di impugnazione: *1. Violazione dell'art 19, commi 1 a 4, legge regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 14 (sostituito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9) e dell'art.1, comma 2, L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per falso presupposto, motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria; sviamento: nella specie non sarebbe rilevabile alcuna inadempienza nella predisposizione da parte della Provincia di Latina dei siti in cui inserire impianti di smaltimento ritenuti da realizzare. La Provincia di Latina aveva predisposto sino dal 1997 un piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi (delibera del Consiglio prov. 30.9.1997, n.71), successivamente aggiornato nel 2008 (delibere G.P. n. 73 del 5.6.2008 e n.157 del 03.10.2008) e nel 2016 (delibera del Consiglio prov. 22 marzo 2016 n.1; delibera del Consiglio prov. 10 maggio 2016 n. 12). La Regione Lazio aveva anche approvato con DGR n.199 del 22.04.2016 la determinazione del "fabbisogno" di impianti propedeutica al successivo aggiornamento del piano regionale dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio 18 gennaio 2012 n. 14. Seguita poi la Delibera del consiglio della Provincia di Latina n.8 dell'11 aprile 2018, recante l'approvazione dell'aggiornamento cartografico del piano provinciale dei rifiuti secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Sindaci con atto del 23.2.2018, n. 2. Infine l'approvazione della Delibera del Consiglio Regionale 5 agosto 2020 n.4, recante il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, con indicazione di tutte le discariche autorizzate e abusive e di tutti i siti in questione. Bisognerebbe chiedersi, secondo la ricorrente, per quale motivo la Regione abbia minacciato provvedimenti sostitutivi nella pianificazione del ciclo rifiuti anche per un'area, come la Provincia di Latina, non avente i problemi come quelli di Roma.*

2. Violazione degli artt. artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, anche sotto il profilo dell'eventuale incostituzionalità dell'art. 19 legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, come sostituito dall'art. 15, comma 3, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, e dell'art. 13 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27. Eccesso di potere: principi e garanzie costituzionali, come tali irrinunciabili, sarebbero stati disattesi dalla Regione Lazio nel provvedimento impugnato, dato che le ragioni poste a base del provvedimento non sarebbero mai state contestate alla Provincia di Latina, non potendolo esserlo, in quanto, come descritto nelle premesse, le contestazioni e le circostanze ivi indicate dalla Regione sarebbero riferite tutte unicamente alla adiacente Provincia di Roma e non a quella di Latina. La ricorrente ha denunciato il travisamento della Regione riguardo alla Delibera, riservandosi di chiedere anche un congruo risarcimento per i danni patrimoniali subiti e subendi che l'abnorme provvedimento provocherebbe all'attività d'impresa svolta da quest'ultima nella Provincia stessa. La società ha quindi concluso chiedendo l'annullamento della Deliberazione regionale impugnata, previa sospensione cautelare della stessa.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio in resistenza ed ha rappresentato i fatti di causa elencando gli atti adottati dalla Regione:

- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 recante l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, nonché la verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica, verifica e dettaglio del fabbisogno impiantistico necessario, per l'autosufficienza impiantistica di ciascuno dei cinque ATO presenti nel territorio regionale, con prescrizioni specifiche di piano, in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti e con evidenza della problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti;

- stante l'improvvisa chiusura della discarica di Roccasecca nonché altre problematiche complesse, sono state emanate da parte del Presidente della Regione Lazio tre ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs.n 152 del 2006 (n. Z00010 del 1 aprile 2021, n. Z00011 del 10 aprile 2021 e n. Z00013 del 20 aprile 2021), al fine di individuare, nell'immediato, spazi impiantistici di smaltimento per il conferimento degli scarti prodotti dai soli TMB/TM che non potendo più conferire i propri scarti presso la discarica di Roccasecca, avrebbero bloccato totalmente o parzialmente il conferimento dei rifiuti indifferenziati, con conseguente grave emergenza per interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sul territorio di Roma Capitale, della Provincia di Frosinone e di alcuni Comuni della Provincia di Latina;

- con nota prot. n. 63581 del 22/01/2021 la Regione Lazio ha diffidato la Provincia di Latina e tutti i suoi Comuni, ad ottemperare alle prescrizioni del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, e all'art.11 della Legge regionale 09 luglio 1998, n. 27;

- con l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 1 aprile 2021 (punto 5) è stato ordinato "5) alla Provincia di Latina, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di trasmettere un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento, trasferimento e smaltimento in cui ci si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti ai sensi dell'art. 182-bis del d.lgs. 152/2006";

- con successiva nota prot. reg. n. 360467 del 21/04/2021 sono stati sollecitati alla Provincia di Latina i termini per ottemperare a quanto richiesto e la Regione, non avendo la Provincia di Latina provveduto, ai sensi degli art. 5 e 11 della

L.R.27/1998, all'adozione del Piano Provinciale di competenza adeguato al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2019-2025 e all'individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina come stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti, ha avviato l'iter per l'esercizio dei poteri sostitutivi atteso il decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul BURL (Bollettino n. 116 del 22.9.20);

- stante la inadempienza da parte della Provincia di Latina a dare attuazione a quanto stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di quanto prescritto dall'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 27/1998, l'Amministrazione regionale ha ritenuto necessario diffidare, ai sensi dell'art. 19 L.R. 14/1999, la Provincia di Latina per provvedere entro 60 giorni dalla notifica, all'individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina, ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 in caso di inutile decorso del termine.

Tanto premesso la Regione ha eccepito la inammissibilità del ricorso stante la carenza di interesse all'impugnativa dell'atto da parte della Soc. Paguro srl, non destinataria del provvedimento impugnato, né sostanzialmente lesa dal medesimo, in quanto rivolto alla Provincia di Latina, la quale peraltro non avrebbe impugnato alcun atto della Regione emesso nei suoi confronti. La Determinazione impugnata non avrebbe alcuna incidenza effettiva nella sfera di parte ricorrente non risultando configurabile l'interesse ad agire, in ragione della natura stessa dell'atto - diffida a provvedere - per l'impugnativa dell'atto in esame per ottenere un bene della vita, neanche di natura morale o residuale, in presenza di una lesione diretta e attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 c.p.c.. Secondo la Regione sarebbe inconferente da parte della ricorrente ancorare l'interesse all'impugnativa dell'atto in esame alla procedura VIA, ai sensi dell'art. 27-bis, parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto *"bonifica del sito ex cava località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovralli"* nel Comune di Aprilia (Lt), oggetto, peraltro, di separato contenzioso (R.G. 6023/2021). Peraltro il sito della Paguro srl non sarebbe stato individuato come sito su cui realizzare la discarica o una delle discariche per il fabbisogno dell'ATO Latina, né indicato nel Piano Regionale di gestione rifiuti, né nel Piano Provinciale, né in alcun documento o nota della Provincia di Latina. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la Provincia di Latina non avrebbe adeguato il proprio Piano Provinciale a quello regionale 2019-2025, non pervenendo all'individuazione dei siti. Riguardo alle dedotte violazioni dei principi costituzionali rileva la Regione che la Società ricorrente non avrebbe giustificato un proprio interesse concreto e diretto all'annullamento della Delibera n. 313/2021, approvata dalla Regione nel rispetto di tutte le norme vigenti (art.49 dello Statuto Regionale, art.19 della Legge 14/1999 e art.13 della Legge 27/1998), norme in linea con la Costituzione e la normativa nazionale. Inoltre sarebbe inconferente la richiesta di risarcimento del danno dovuto dal provvedimento all'attività di impresa svolta nella Provincia, stante l'assenza della prova del nesso di causalità diretto o indiretto tra il provvedimento impugnato e l'eventuale danno paventato. Peraltro, con riferimento ad altro ricorso presentato dalla ricorrente, l'autorizzazione richiesta dalla Società medesima, allo stato attuale con procedimento ancora in corso, avrebbe ottenuto pareri negativi, antecedenti alla DGR n.313/2021 impugnata e non riconducibili a questa. Pertanto nel preminente l'interesse pubblico ad una definitiva e corretta applicazione del Piano di rifiuti la Regione Lazio, avrebbe correttamente e legittimamente avviato l'iter per l'esercizio dei poteri sostitutivi, essendo ampiamente trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano regionale di gestione dei rifiuti, e non avendo la Provincia di Latina provveduto all'adozione del Piano Provinciale di competenza adeguato al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2019-2025 e all'individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina. La Regione ha concluso, quindi, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque per la reiezione dello stesso attesa la infondatezza.

Con memoria depositata in data 31 luglio 2021 parte ricorrente ha contestato le eccezioni di inammissibilità dichiarando la posizione qualificata pregiudicata dall'esecuzione del provvedimento impugnato impeditivo nella sostanza dell'attività degli operatori operanti nel territorio. A tal fine ha formulato istanza istruttoria insistendo sulla richiesta tutela cautelare.

3. Con ordinanza n. 4293/2021 è stata respinta l'istanza cautelare.

4.La Regione ha depositato memoria in data 24 marzo 2022 con la quale ha rappresentato che nel frattempo l'Amministrazione ha esercitato i poteri sostitutivi e ha nominato il Commissario ad acta in sostituzione della Provincia di Latina, con Deliberazione di Giunta regionale 2 dicembre 2021, n. 873 (Esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Provincia di Latina, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Nomina del Commissario ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), per l'individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina, stabilendo la durata dell'incarico in mesi 4 dall'assunzione dello stesso. Tali atti risultano impugnati con autonomo ricorso, da altro legale della Società, con ricorso rubricato al ruolo RG 416/2022, con derivante inammissibilità del ricorso in esame avuto riguardo alla presenza di entrambi i contenziosi; in ogni caso sussisterebbe la mancanza di una specifica lesività dell'atto impugnato nei confronti della Soc. Paguro trattandosi, peraltro, nel caso di specie di un atto di diffida non determinante alcuna lesione nella sfera giuridica di parte ricorrente.

5.Parte ricorrente con memoria conclusionale, depositata in data 5.4.2022, ha replicato sui profili di inammissibilità

evidenziando la rilevanza delle censure del ricorso riguardanti non tanto l'esercizio dei poteri sostitutivi ma, al contrario, i presupposti di legittimità e di fatto dell'esercizio del potere di diffida rivolto alla Provincia di Latina, attività anteriore, logicamente e proceduralmente diversa, anche se preordinata, rispetto all'esercizio da parte della Regione dei cd. poteri sostitutivi. L'interesse della soc. Paguro ad impugnare la Deliberazione G.R. n.313/2021 deriverebbe dalla circostanza di essere ancora in attesa dell'esito della preliminare richiesta di autorizzazione dell'impianto dalla stessa proposta per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, oltretutto della medesima natura di quelli dei quali nel provvedimento impugnato si lamentava la mancanza. L'attività della ricorrente e il suo progetto sarebbero dichiaratamente collegati all'attività della soc. RI.DA. Ambiente, unico impianto di trattamento biologico-meccanico di rifiuti urbani sito in Aprilia, a servizio sia della Provincia di Latina che di quella di Roma, realmente deficitaria. In ogni caso, la ricorrente ha formulato apposita istanza istruttoria affinché quanto ora sostenuto e dimostrato dai documenti esibiti, possa essere confermato da un'autorità amministrativa indipendente quale, ad esempio, il Prefetto di Latina o di Roma.

Alla udienza pubblica del 26 aprile 2022, previa rinuncia dell'istanza istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione resistente per carenza di interesse all'impugnativa della Delibera regionale da parte della ricorrente, non destinataria del provvedimento impugnato, né sostanzialmente lesa dal medesimo, trattandosi di un atto di diffida rivolto alla Provincia di Latina, la quale peraltro non avrebbe impugnato alcun provvedimento della Regione emesso nei suoi confronti.

La soc. Paguro srl ha contestato tale eccezione sostenendo, nella sostanza, che l'interesse ad impugnare la Deliberazione G.R. n.313/2021 deriverebbe dalla circostanza di essere ancora in attesa dell'esito della preliminare richiesta di autorizzazione dell'impianto dalla stessa proposta per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, oltretutto della medesima natura di quelli dei quali nel provvedimento impugnato si lamentava la mancanza. Secondo la ricorrente la posizione qualificata sarebbe pregiudicata dall'esecuzione del provvedimento impugnato impeditivo nella sostanza dell'attività degli operatori operanti nel territorio.

Osserva il Collegio, in generale che le condizioni dell'azione della posizione giuridica tutelata, la legittimazione attiva a proporre il ricorso e l'interesse a ricorrere, secondo la teoria generale del processo e la giurisprudenza, devono connotare il ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo in modo indefettibile, perché si possa esaminare nel merito la domanda giudiziale proposta, e in ordine alle quali il Giudice adito può e deve verificarne l'esistenza anche ex officio. Segnatamente, la possibilità giuridica, che ha rilievo giuridico, esprime la necessità della esistenza di una situazione giuridica astrattamente tutelabile nel processo, la legittimazione al ricorso (art. 81 c.p.c.), che ha pure rilievo giuridico, va intesa come affermazione della titolarità di una propria situazione giuridica soggettiva, consistente nel caso di specie nel possesso di un interesse legittimo, ossia di un interesse qualificato e differenziato lesivo o danneggiato dall'ente pubblico, che ha emanato il provvedimento impugnato; invece, l'interesse al ricorso (art. 100 c.p.c.), che ha rilievo fattuale, costituisce l'interesse personale, concreto e attuale a conseguire, mediante l'impugnazione del provvedimento lesivo, che abbia prodotto un pregiudizio nella sfera di interessi, un vantaggio pratico (o anche morale, o strumentale), ma comunque effettivo e utile a tutelare la situazione giuridica sostanziale posseduta (cfr. Tar Puglia, Bari, sez. II, 16 ottobre 2018, n.1316).

L'interesse ad agire resta logicamente escluso quando sia strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche; sicché in tale frangente la pretesa ostesa in giudizio si rivela per quello che è, ovvero, una mera speranza al riesercizio futuro ed eventuale del potere amministrativo, inidonea a configurare l'interesse ad agire.

Orbene nella specie va dato atto che parte ricorrente non è destinataria della Delibera regionale impugnata e, in mancanza di una lesione sostanziale dalla medesima, dovrebbero escludersi i requisiti dell'interesse al ricorso, tuttavia va rilevato che nell'ambito dell'articolato contenzioso attivato dalla ricorrente - peraltro con tecnica processuale complessa con separati ricorsi e differenti difensori - e comunque tutti all'esame dell'odierna udienza, gli imprescindibili caratteri dell'attualità e della concretezza dell'interesse strumentale al ricorso possono rilevarsi, nell'ambito dell'esame complessivo e congiunto odierno dei ricorsi e tenuto conto della posizione della ricorrente in relazione ai procedimenti autorizzatori in itinere sul progetto presentato dalla stessa.

In ogni caso va dato atto che, nelle more, sono stati adottati dalla Regione ulteriori provvedimenti, impugnati con separato ricorso e diverso difensore (RG n.416/2022), all'odierno esame (Deliberazione di Giunta regionale 2 dicembre 2021, n. 873 - Esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Provincia di Latina; Decreto T00029/2022, recante la nomina del Commissario, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, per l'individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina, stabilendo la durata dell'incarico in mesi 4 dall'assunzione dello stesso).

2. Il Collegio tanto premesso sui profili di inammissibilità del gravame rileva comunque la infondatezza dello stesso per le seguenti considerazioni.

2.1. Con il primo motivo parte ricorrente ha censurato il falso presupposto, la motivazione insufficiente, l'erroneità e la contraddizione della Deliberazione regionale n. 313/2021 impugnata, con la quale la Regione Lazio ha diffidato la Provincia di Latina a provvedere, entro sessanta giorni, all'individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia stessa, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina. Secondo la ricorrente la Delibera sarebbe viziata per erroneità della motivazione e contraddittorietà dei minacciati poteri sostitutivi in quanto non sarebbe rilevabile alcuna inadempienza nella predisposizione da parte della Provincia di Latina dei siti in cui inserire impianti di smaltimento da realizzare tenuto conto del già predisposto piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi (delibera del Consiglio prov. 30.9.1997, n.71), successivamente aggiornato nel 2008 (delibere G.P. n. 73 del 5.6.2008 e n.157 del 03.10.2008) e nel 2016 (delibera del Consiglio prov. 22 marzo 2016, n.1; delibera del Consiglio prov. 10 maggio 2016, n. 12). Da ultimo la ricorrente rileva che le censure del ricorso riguarderebbero non tanto l'esercizio dei poteri sostitutivi ma, al contrario, i presupposti di legittimità e di fatto dell'esercizio del potere di diffida rivolto alla Provincia di Latina e se la Delibera impugnata dovesse aver effetto sarebbe definitivamente pregiudicata l'autorizzazione dell'impianto richiesta dalla società stessa.

Le censure sono prive di pregio.

Va premesso che la soc. Paguro srl, proprietaria di un terreno nel Comune di Aprilia, nel territorio della Provincia di Latina ha presentato istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale, ex art 27 bis del d.lgs. 152/2006, su un progetto il cui iter autorizzativo è in corso.

Il sito della società non risulta individuato come sito su cui realizzare la discarica o una delle discariche per il fabbisogno dell'ATO Latina, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, risultando inconferente anche il richiamo nella memoria conclusiva riguardo al Piano regionale rifiuti 2020 e alla indicazione alla "pag. 43 del BURL n.1 del 22/09/2020" per l'asserito riferimento al Piano provinciale con individuazione delle aree in cui realizzare impianti di discarica, in quanto in detta pagina non è contenuto alcun richiamo al Piano Provinciale di Latina, bensì in particolare le informazioni generali sulla normativa nazionale nel settore dello smaltimento dei rifiuti (par. 3.2. Quadro nazionale).

Invece il Piano regionale rifiuti 2020 richiama nella descrizione delle caratteristiche degli impianti TMB (par. 4.5) alle pag. 101 e alla pag.115 (par.4.5.3 Provincia di Latina) la soc. RIDA AMBIENTE, con impianto TMB in Aprilia, riguardo alla quale parte ricorrente assume il collegamento dell'attività del progetto, circostanza ben diversa però dall'inserimento del sito quale discarica della soc. Paguro srl nel Piano regionale gestione rifiuti, come asserito.

Dagli atti di causa non risulta che la Provincia di Latina abbia adeguato il proprio Piano Provinciale rifiuti a quello regionale 2019-2025 e di ciò vi è ampia indicazione nelle premesse della Delibera n. 313/2021 impugnata, previo richiamo alla normativa applicabile in materia, come segue:

- si dà atto dell'accertamento delle discariche attualmente attive nel territorio regionale (Discarica Ecologia Viterbo Le Fornaci a servizio dell'ATO-Viterbo, con volumetria residua e conferimento di altre ATO Frosinone e Latina e da Roma Capitale; Discarica di Fosso Crepacuore con una volumetria residua attuale non rispondente all'autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale);

- si richiama la nota prot. n.63581 del 22.1.2021 con la quale si è diffidata la Provincia di Latina e tutti i suoi Comuni ad ottemperare alle prescrizioni del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con Del. Cons. Reg. n. 4 del 2020;

- si rileva *"che non ci sono impianti di discarica attivi nell'ATO Latina, a seguito della chiusura della discarica, localizzata in località Borgo Montello (LT) e che gli scarti di trattamento vengono conferiti fuori ATO"*;

- *"rilevate le esigue volumetrie residue ancora disponibili nelle uniche due discariche in esercizio nella Regione Lazio"*, come sopra individuate;

- *"rilevata la gravità della situazione venutasi a creare per la carenza degli impianti destinati allo smaltimento finale, che potrebbero comportare un blocco nei conferimenti agli stessi impianti TMB e TM dei rifiuti indifferenziati nell'ATO Latina, con conseguente emergenza per interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e gravi ripercussioni di natura igienico sanitaria, da prevenire in una situazione pandemica come quella attuale"*;

- nel richiamare quanto stabilito nel Piano regionale di gestione dei rifiuti 2020 e il quadro del fabbisogno e dell'impiantistica, per quanto applicabile all'ATO Latina, nelle premesse della Delibera impugnata è ribadita la scarsa disponibilità nella Regione Lazio di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata ed è riportato espressamente il paragrafo 11.1. del Piano regionale secondo cui *"L'esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l'ATO stesso"*;

- è altresì rilevato *"che, la Provincia di Latina non si è ancora dotata della necessaria impiantistica di smaltimento per il fabbisogno necessario alle esigenze dell'ATO Latina, stimato già nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2019, recante "Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche", e successivamente approvato nel Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. 4 del 5 agosto 2020, avviando soltanto la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro per una valutazione puntuale di eventuali siti idonei alla ubicazione della suddetta impiantistica e non pervenendo all'individuazione dei siti"*;

pertanto “a fronte del perdurare dell’inadempienza da parte della Provincia di Latina, a dare attuazione a quanto stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. 4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 11.1, di quanto prescritto dall’art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e dall’art. 5 della L.R. 27/1998” la Regione con la Delibera n. 313/2021 impugnata ha diffidato la Provincia di Latina ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “affinché provveda, entro sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, all’individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l’autosufficienza dell’ATO Latina, ai sensi dell’art. 182-bis, comma 1, del d.lgs.152/2006, come stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 11.1”.

Nella specie alla luce di quanto indicato nelle premesse della Delibera regionale impugnata si rileva che la stessa contiene adeguata e coerente motivazione in relazione ai presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio del potere di diffida nei confronti della Provincia di Latina tenuto conto, allo stato, dell’inadempienza da parte della Provincia stessa a dare attuazione a quanto stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2020, al paragrafo 11.1 laddove è stato evidenziato l’obbligo per ogni ATO di avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l’ATO stesso.

Pertanto la Regione Lazio ha legittimamente avviato l’iter per l’esercizio dei poteri sostitutivi, così come riconosciuti alla stessa dalla normativa in materia, essendo trascorsi i novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti sul BUR – avente natura di atto generale di pianificazione incidente sulle posizioni delle Amministrazioni locali interessate - e non avendo la Provincia di Latina provveduto, ai sensi degli art. 5 e 11 della L.R.27/1998, all’adozione del Piano Provinciale di competenza adeguato al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2019-2025 e all’individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per garantire l’autosufficienza dell’ATO Latina, ai sensi dell’art. 182-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 11.1.

I generici e non comprovati rilievi della ricorrente riguardo all’asserito non inadempimento della Provincia di Latina in relazione all’adeguamento del proprio Piano a quello regionale e alla autosufficienza degli impianti sono smentiti dall’esame degli atti depositati - in disparte la mancanza di contestazione da parte della stessa Provincia interessata - dai quali risulta che la Provincia medesima dopo l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2020 ha avviato soltanto la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro per una valutazione puntuale di eventuali siti idonei alla ubicazione della suddetta impiantistica, non pervenendo all’individuazione dei siti (vedi -atto di proroga dei termini nota Provincia Latina prot. n. 16413 del 27.4.2021; - convocazione dell’Assemblea dei sindaci della Provincia di Latina per il giorno 16.4.2021 per la ricerca e individuazione dei siti idonei allo stoccaggio del residuo secco dei rifiuti ; - richiesta Presidente Provincia di Latina con nota del 12.4.2021 di costituzione di gruppo di lavoro per l’individuazione di professionalità qualificate, nonché contributi tecnici che si aggiungano alle valutazioni di primo livello eseguite dagli uffici Provinciali per la “Ricerca e individuazione dei siti di stoccaggio della frazione inerte non suscettibile di riutilizzo derivante dalla lavorazione del rifiuto urbano indifferenziato – Richiesta verifica eventuali aree disponibili”, documenti in atti doc. 4,5,6). Sulla base di ciò il primo motivo di impugnazione è infondato.

3. Parimenti infondate sono le censure di cui al secondo motivo non sussistendo i denunciati profili di violazione delle norme costituzionali in quanto la Regione ha adottato la DGR n.313/2021 di diffida nel rispetto delle norme vigenti in materia come richiamate (art.49 dello Statuto Regionale, art.19 della Legge reg. n.14/1999 e art.13 della Legge reg. 27/1998) non in contrasto con la Costituzione e con la normativa nazionale.

Peraltro è inconferente la doglianza secondo cui le ragioni poste a base del provvedimento impugnato non sarebbero mai state contestate alla Provincia di Latina, atteso che l’obbligo per la Provincia di ottemperare alle prescrizioni del Piano regionale di rifiuti discende dalla legge in materia (art. 11- Piani Provinciali- della Legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” che stabilisce: “1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul BUR, le province adottano, secondo le modalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a)omissis.... 5. I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalità previste per la loro adozione”) e sussiste un preminente interesse pubblico alla definitiva e corretta applicazione del Piano rifiuti e inoltre risulta dagli atti di causa il contrario di quanto asserito da parte ricorrente atteso che prima dell’adozione della Delibera impugnata sono state contestate le ragioni e rammentati gli obblighi e prescrizioni specifiche derivanti dal Piano regionale dei rifiuti con la nota della Direzione Regionale competente prot. n 63581 del 22.1.2021, inviata alla Provincia di Latina e a tutti i suoi Comuni recante diffida ad ottemperare alle prescrizioni del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti 2020.

Inconferente risulta, altresì, la richiesta di un congruo risarcimento del danno patrimoniale derivante dal provvedimento impugnato all’attività di impresa svolta dalla società nella Provincia, in quanto non risulta evidenziato un nesso di causalità diretto o indiretto tra il provvedimento impugnato e l’eventuale danno paventato.

Peraltro va evidenziato che la Delibera regionale impugnata non è idonea, come sostenuto, a determinare l’esito negativo del procedimento di autorizzazione all’impianto di interesse della ricorrente nel Comune di Aprilia, attesa la mancanza di

un nesso tra quanto chiesto alla Provincia ai fini della diffida (adeguamento al Piano rifiuti regionale 2020) e l'attività di bonifica, nonché alla luce degli intervenuti pareri negativi espressi in conferenza di servizi riguardo al progetto (oggetto di separato ricorso RG.6023/2021).

4. In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.

La particolarità della materia controversa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

(Omissis)

